

# **Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)**

**Modifica del 12 ottobre 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 maggio 1981<sup>1</sup> sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15–16a e 23.

*Art. 14 lett. a*

Per controllare se la durata del lavoro, della guida e del riposo sia stata osservata (art. 5–12), bisogna basarsi soprattutto:

- a. sulle indicazioni registrate dall'odocronografo (art. 15–16a);

*Art. 16 cpv. 6<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

*Art. 16a*      Odocronografo secondo l'art. 100 cpv. 1 lett. a e b OETV<sup>2</sup>

Se il veicolo è equipaggiato di un odocronografo digitale secondo l'allegato I B o di un odocronografo analogico secondo l'allegato I del regolamento n. 3821/85<sup>3</sup> oppure di un odocronografo riconosciuto equivalente dal Consiglio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c OETV), in luogo degli articoli 14, 15 capoversi 1 e 3, 16, 17, 18, 23 e 28 capoverso 2 della presente ordinanza, si applicano gli articoli 13–15, 16a, 18 e 21 capoverso 2 OLR 1<sup>4</sup>.

1    RS **822.222**

2    RS **741.41**

3    Nella versione di cui all'all. 2 n. 14 OETV.

4    RS **822.221**

*Art. 23 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare durante due anni, presso la sede dell'azienda:

- b. i dischi e le serie di dischi settimanali dell'odocronografo (art. 16 e 16a);

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova